

N. R.G. 5738/2001



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione IV Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico **dott. Valentino Lenoci**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 5738/2001 R.G., promossa da:

COMUNE DI TERLIZZI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli,

ATTORE

contro

SALVATORE MATARRESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Greco e Giovanni Testa;

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ambrosio;

FERLICCHIA LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Sorice;

LORE' LUCIO, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Coletti;

LAMBO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola;

CONVENUTI

MANNESMANN S.R.L. in liquidazione (già MANNESMANN ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Susanne Hein, Lucia Flintrop e Enzo Lubelli;

METECNO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Mondini, Alessandro Fano e Gaetano Scattarelli;

CURATELA DEL FALLIMENTO ASFALTI RANPLAST di A. RANIERI & FIGLI S.R.L., in persona del Curatore avv. Antonio Meliota, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Guaccero;

MERO ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Rossi e Nicola Castellaneta;

ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ancona;

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

* * *

Conclusioni precisato all'udienza del 26.1.2016 come segue:



- per il Comune di Terlizzi: “...precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle tutte avanzate in corso di causa, anche a verbale, nessuno escluso e, quindi, insiste anche per la richiesta di risarcimento del danno come da domanda introduttiva e successiva memoria ex art. 183 c.p.c. o, comunque, nella misura individuata dal C.T.U. prof. Di Marzio nei propri elaborati, con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori”;
- per la Salvatore Matarrese s.p.a.: “...precisa le proprie conclusioni, riportandosi al contenuto tutto degli scritti difensivi e precedenti verbali di causa”;
- per il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia: “...rassegna le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive difese formulate anche nei verbali di causa, con declaratoria di inammissibilità e rigetto di tutte le domande avverse e con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali e di C.T.U.”;
- per Ferlicchia Luigi: “...precisa le conclusioni così come rassegnate in atti e nei verbali di causa tutti, concludendo per l’integrale rigetto della domanda avversa, con particolare riguardo alla domanda proposta in danno dell’ing. Luigi Ferlicchia (...) con condanna dell’attore al pagamento di spese e competenze legali del procedimento”;
- per Lorè Lucio: “...precisa le sue conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché in tutti i successivi scritti, ivi comprese le memorie ex art. 183, 5° comma, c.p.c. del 14.7.2003 (...) richiama altresì tutte le proprie difese, comprese le deduzioni e rilievi tecnici in esse contenute nelle controdeduzione ed osservazioni rese dal nominato C.T.P., impugna il contenuto della C.T.U.”;
- per Lambo Domenico: “...precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e come precisate nella memoria ex art. 183, 5° comma, del 16.6.2003 (...) richiama e si riporta altresì a tutte le proprie difese e scritti difensivi, ivi comprese le controdeduzioni ed osservazioni tecniche rese dal proprio C.T.P., impugnando, pertanto, il contenuto della C.T.U.”;
- per la Mannesmann Italiana s.r.l. in liquidazione: “...a) preliminarmente, dare atto dell’intervento ristoro al Comune di Terlizzi delle pretese risarcitorie riconducibili alle asserite e insussistenti responsabilità della Mannesmann Italia



per effetto della transazione intervenuta fra lo stesso Comune e la Allianz s.p.a. in data 23.12.2013 e, conseguentemente, respingere ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti della Mannesmann Italiana dal Comune di Terlizzi per mancanza di causa e/o dalla Salvatore Matarrese per effetto della chiamata in manleva operata con l'atto di citazione notificato il 26.1.2002; b) in subordine, (...) 1) ritenere e dichiarare la Salvatore Matarrese s.p.a. decaduta dal diritto alla garanzia per i vizi e le difformità della cosa venduta, e prescritta la relativa azione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1495 e 1512 c.c.; 2) ritenere e dichiarare la Salvatore Matarrese s.p.a. decaduta dal diritto di regresso nei confronti della Mannesmann Italiana, ai sensi dell'art. 1670 c.c.; 3) ritenere e dichiarare la Salvatore Matarrese s.p.a. decaduta dal diritto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera e prescritta la relativa azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.; 4) ancora, respingere la domanda di manleva avanzata dalla Salvatore Matarrese con l'atto di citazione notificato il 26.1.2012, essendo decorso il termine decennale dal compimento dell'opera di cui all'art. 1669 c.c. con riferimento alle (insussistenti) responsabilità della Mannesmann Italiana, oltre che per effetto della mancata denuncia dei vizi e difetti nel termine di cui alla richiamata norma, e, comunque, ritenere e dichiarare la Salvatore Matarrese s.p.a. decaduta dal diritto a far valere le responsabilità della Mannesmann Italiana e prescritta la relativa azione, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, assolvere la Mannesmann Italiana da ogni responsabilità nei confronti della Salvatore Matarrese s.p.a.; 5) respingere in ogni caso, ove occorra, per le ragioni esposte in atti e per le stesse ragioni esposte in via preliminare, nonché ai punti 1, 2, 3 e 4 delle presenti conclusioni subordinate ex artt. 1495, 1512, 1667 e 1669 c.c.) ogni domanda avanzata dal Comune di Terlizzi; C) (...) 1) ritenere e dichiarare che la struttura reticolare fornita in opera dalla Mannesmann Italiana alla Salvatore Matarrese s.p.a. è immune da vizi o difformità o difetti che la rendono inadatta alla sua destinazione; 2) in ogni caso, ritenere e dichiarare la Mero Italiana s.p.a. obbligata a manlevare la Mannesmann Italiana nei confronti della Salvatore Matarrese s.p.a. e/o del Comune di Terlizzi in relazione a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria e ad ogni domanda dalla stessa avanzata con l'atto di citazione notificato il 26.1.2002, nonché dal Comune di Terlizzi con memoria ex



- art. 183, 5° comma, c.p.c. del 13.6.2003 e con il "ricorso per riassunzione" del processo del 4.2.2013; 3) ove occorra, ritenere e dichiarare la Allianz s.p.a. obbligata a manlevare la Mannesmann Italiana nei confronti della Salvatore Matarrese s.p.a., in relazione a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria dalla stessa avanzata con l'atto di citazione notificato il 26.1.2002, nonché dal Comune di Terlizzi con memoria ex art. 183, 5° comma, c.p.c. del 13.6.2003 e con il "ricorso per la riassunzione" del processo del 4.2.2013, condannandola, nei limiti massimali della polizza, al pagamento di tutte le somme che a qualsiasi titolo dovessero esser esposte a carico della Mannesmann italiana";*
- per Mero Italiana s.p.a.: *"...in via preliminare, accertato che il contratto intercorso tra Mannesmann Italiana s.p.a. e Mero Italiana s.p.a. era un contratto di compravendita di merce (nello specifico di una struttura spaziale-reticolare Mero), e non di appalto, dichiarare la decadenza dalla garanzia della cosa venduta e prescritta la relativa azione ex art. 1495 c.c.; in subordine, qualora il Tribunale ritenesse essersi trattato di contratto di appalto, dichiararsi comunque la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. e prescritta la relativa azione ex art. 1669 c.c.; nel merito: accertato che la struttura spaziale reticolare Mero venduta e fornita dalla Mero Italiana s.p.a. era esente da vizi e difformità che la rendessero non idonea all'uso, respingersi tutte le domande proposte nei confronti di Mero Italiana s.p.a. perché infondate; in via subordinata di merito: "in denegata ipotesi che venisse accertata una qualunque responsabilità in capo a Mero Italiana s.p.a., dandosi atto della transazione intercorsa tra l'attore Comune di Terlizzi e la soc. Allianz Subalpina a tacitazione di ogni pretesa verso Mero Italiana e Mannesmann Italiana s.p.a., dichiararsi che nulla è dovuto da Mero Italiana s.p.a. ad alcun titolo in relazione alla fornitura oggetto della controversia; in ulteriore subordine: qualora venisse riconosciuto ulteriore responsabilità di Mero Italiana s.p.a., dichiararsi comunque la Allianz Subalpina ass.ni tenuta alla manleva di ogni somma che Mero Italiana s.p.a. fosse condannata a pagare, e ciò in virtù della polizza assicurativa a suo tempo sottoscritta con la predetta società assicurativa. In ogni caso con vittoria di spese";*
 - per l'Allianz s.p.a.: *"...ribadisce che a seguito della transazione intercorso tra l'Allianz s.p.a. e il Comune di Terlizzi è cessata la materia del contendere tra gli*



stessi e gli assicurati Mero e Mannesmann e chiede, per l'effetto, l'estromissione degli stessi dal giudizio ed il rigetto di qualsivoglia ulteriore domanda risarcitoria e/o di manleva nei confronti dell'Allianz s.p.a.";

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 18.4.2016

Fatto e diritto

1. Con atto di citazione notificato l'8.11.2001 il Comune di Terlizzi ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Salvatore Matarrese s.p.a., il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (già Consorzio di Bonifica delle Fosse Premurgiane e Consorzio di Bonifica Appulo-Lucano), nonché l'ing. Luigi Ferlicchia, l'ing. Domenico Lambo e l'ing. Lucio Lorè, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che la struttura denominata "Il Mercato dei Fiori" sita in Terlizzi, S.P. Terlizzi - Mariotto - oggetto del contratto di appalto stipulato tra la Salvatore Matarrese s.p.a. ed il Consorzio di Bonifica di Terre d'Apulia in data 28.9.1989, n. 1993, rep., costruzione del II lotto del Centro Servizi per la Commercializzazione ed assistenza per la floricoltura, oggetto della Convenzione del 4.8.1986 n. 100 rep. tra il Comune di Terlizzi ed il Consorzio di Bonifica Appulo-Lucano - presentava dei difetti di costruzione, e per l'effetto che fosse accertato e dichiarato che tali gravi difetti di costruzione avevano comportato la parziale rovina dell'opera, nonché il pericolo di ulteriore rovina e gravi difetti della medesima opera, e che, accertata e dichiarata la responsabilità, in solido e/o ognuno per quanto di ragione, dei convenuti in ordine a tutti i danni subiti dal Comune di Terlizzi a causa dei difetti di costruzione in questione, i suddetti convenuti fossero condannati, in solido e/o ognuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patiti dal Comune attore, quantificati nella somma di lire 8.362.411.000, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine determinato in via equitativa in lire 5.000.000.000 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché degli ulteriori danni che sarebbero stati accertati in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre che alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, il quale ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione



dell'A.G.O., per essere la controversia di competenza di un collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione del 4.8.1986 stipulata con il Comune di Terlizzi, ovvero per essere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di concessione di committenza, e quindi di pubblico servizio; il Consorzio convenuto ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i difetti di costruzione erano addebitabili alla impresa esecutrice dei lavori Salvatore Matarrese s.p.a., nonché la prescrizione del diritto ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., concludendo, in ogni caso, nel merito, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con condanna del Comune di Terlizzi alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

Si è costituita in giudizio anche la Salvatore Matarrese s.p.a., la quale ha anch'essa eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore del G.A., vertendosi in materia di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, nonché l'incompetenza del giudice adito, per rientrare, la controversia, nella competenza del collegio arbitrale, giusta art. 10 della Convenzione di concessione stipulata tra il Comune di Terlizzi ed il Consorzio di Bonifica terre d'Apulia in data 4.8.1986.

Nel merito, la Salvatore Matarrese ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione, non avendo il Comune attore denunciato i vizi lamentati nei termini previsti dagli artt. 1667, comma 2, e 1669 c.c., contestando, in ogni caso, i vizi denunciati dal Comune.

Ha dedotto, inoltre, la Salvatore Matarrese s.p.a., che i pannelli costituenti la soletta di copertura furono forniti e posati in opera dalla Metecno s.p.a., che la struttura metallico spaziale fu realizzata dalla Mannesmann Italiana s.p.a., e che la coibentazione della superficie di copertura fu eseguita dalla ditta Asfalti Ramplast di A. Ranieri & Figli s.r.l.

Ha concluso, pertanto, la convenuta, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa le suddette società, al fine di essere manlevata e garantita in caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dal Comune di Terlizzi, e, nel merito, per il rigetto della domanda, con ogni conseguente statuizione in relazione alle spese e competenze di lite.

Si è costituito in giudizio anche il convenuto ing. Luigi Ferlicchia, il quale ha eccepito, in primo luogo, il difetto di rappresentanza del Sindaco del Comune di



Terlizzi, non essendo egli stato autorizzato né dalla Giunta Municipale né dal Consiglio Comunale ad agire in giudizio nei suoi confronti.

Sempre in via preliminare, l'ing. Ferlicchia ha eccepito la tardività della denuncia ex art. 1669 c.c. effettuata nei suoi confronti, per essere essa avvenuta il 7.11.2001, e quindi oltre un danno dalla percezione dell'evento, che doveva farsi risalire al 18.7.2000.

Nel merito, l'ing. Ferlicchia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere egli partecipato alla progettazione della copertura della struttura denominata "Centro Servizi per la Commercializzazione e l'Assistenza Tecnica alla Floricoltura" di Terlizzi, concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con condanna del Comune attore alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

Si è costituito in giudizio anche il convenuto ing. Domenico Lambo, il quale ha eccepito anch'egli, in primo luogo, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del G.A., nonché la nullità dell'atto di citazione e la decadenza e prescrizione del diritto azionato, per essere la relativa denuncia avvenuta oltre un anno dopo la scoperta dei difetti di costruzione, concludendo, in ogni caso, nel merito, per il rigetto della domanda, con condanna del Comune di Terlizzi alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

Si è, infine, costituito in giudizio anche l'ing. Lucio Lorè, il quale ha anch'egli eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere competente il G.D. ex art. 7 l. 21.7.2000, n. 205, nonché, sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente il collegio arbitrale ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra l'Amministrazione concedente ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, ovvero, ancora, la nullità della domanda per indeterminatezza del *petitum*, con riferimento alla posizione del convenuto, e la decadenza e prescrizione del diritto azionato, in relazione alla denuncia dei vizi, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.

Disposta la chiama in causa da parte della Salvatore Matarrese s.p.a., si sono costituite in giudizio la Mannesmann Italiana s.p.a., la Metecno s.p.a. e la Asfalti Ramplast di A. Ranieri & Figli s.r.l.



La Mannesmann Italiana s.p.a. (ora Mannesmann Italiana s.r.l. in liquidazione), nel costituirsi in giudizio, ha dedotto innanzitutto che il contratto intercorso con la Salvatore Matarrese s.p.a. doveva essere inquadrato nella fattispecie di vendita di cosa futura, e, non essendo intervenuta alcuna denuncia di vizi nei termini previsti dall'art. 1495 c.c., la stessa Salvatore Matarrese s.p.a. doveva considerarsi decaduta dal diritto alla garanzia.

In via subordinata, la Mannesmann Italiana s.p.a. ha eccepito la decadenza della Salvatore Matarrese s.p.a. dalla denuncia per vizi o difformità dell'opera nel termine previsto dall'art. 1667 c.c., nonché la tardività della contestazione ex art. 1669 c.c., concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda, con il favore delle spese processuali, previa chiamata in causa della Mero Italiana s.p.a., che aveva realizzato e posato in opera la struttura reticolare spaziale, nonché della compagnia di assicurazione Allianz Subalpina s.p.a. al fine di essere manlevata in caso di riconoscimento di eventuali responsabilità nei confronti della Salvatore Matarrese s.p.a.

Si è costituita in giudizio anche la Metecno s.p.a., la quale ha eccepito, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, per essere competente il Tribunale di Lodi, giusta art. 14 delle Condizioni Generali di Vendita poste a tergo dell'ordine di acquisto M29/3379/90 sottoscritto dalla Salvatore Matarrese. Nel merito, la Metecno ha rilevato che il rapporto intercorso con la Salvatore Matarrese s.p.a. integrava un contratto di compravendita di cose mobili (pannelli metallici), ed ha eccepito, quindi, la prescrizione di ogni diritto ex art. 1495 c.c., ovvero la prescrizione e artt. 1667-1669 c.c., nonché l'assenza di qualsivoglia difetto o carenza qualitativa, concludendo, quindi, nel merito, per il rigetto della domanda, con il favore delle spese.

Si è inoltre costituita in giudizio la Asfalti Ramplast s.r.l., la quale, in qualità di subappaltatrice dei lavori, ha eccepito la decadenza della Salvatore Matarrese dalla denuncia dei vizi ex art. 1670 c.c., concludendo, in ogni caso, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Mero Italiana s.p.a., la quale ha anch'essa eccepito la decadenza sia del Comune attore che della Salvatore Matarrese s.p.a. dalla possibilità di denuncia dei difetti, dovendosi qualificare il rapporto tra quest'ultima e la Mannesmann Italia s.p.a. come vendita di cosa futura,



nonché la decadenza della Salvatore Matarrese s.p.a. dalla denuncia ex artt. 1667 e 1669 c.c., eccependo, inoltre, che anche il contratto intercorso tra la Mannesmann Italiana s.p.a. e la Mero Italiana s.p.a. dovesse essere qualificato come compravendita, ragion per cui la chiamante in causa era comunque decaduta da ogni diritto di garanzia ex art. 1495 c.c., concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio, previa chiamata in causa della Allianz Subalpina s.p.a., al fine di essere manlevata da eventuali responsabilità patrimoniali nei confronti della chiamante Mannesmann Italiana s.p.a.

Si è, infine, costituita in giudizio la Allianz Subalpina s.p.a. (ora Allianz s.p.a.), la quale ha eccepito, in primo luogo, la mancanza di un contratto di assicurazione e comunque la decadenza del diritto dell'assicurato alla garanzia, aderendo, per il resto, alle eccezioni sollevate dalla difesa della Mero Italia s.p.a., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Espletata C.T.U., si è poi proceduto all'espletamento degli interrogatori formali del Sindaco del Comune di Terlizzi, del legale rappresentante della Salvatore Matarrese s.p.a., nonché di prova testimoniale.

All'udienza del 26.6.2012 la causa è stata dichiarata interrotta per l'intervenuto fallimento della Asfalti Ranplast s.r.l.

Riassunta la causa nei confronti della Curatela del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l., quest'ultima si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità di ogni domanda proposta nei suoi confronti a seguito della riassunzione della causa, per dover essere ogni relativa pretesa accertata in sede endoconcorsuale, e chiedendo, quindi, l'estromissione del giudizio, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

All'udienza del 15.7.2014 i procuratori della parti hanno precisato le proprie conclusioni, con riferimento alle questioni preliminari di estromissione del giudizio della Curatela del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l., nonché della Allianz s.p.a. e della Mero Italiana s.p.a., in relazione alla transazione intervenuta con il Comune di Terlizzi.

Con sentenza non definitiva n. 2968/2015 del 2.7.2015 il G.U. dott. Lenoci ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di garanzia proposta nei confronti della Curatela del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l., ma ha rigettato la richiesta di declaratoria di cessione della materia del contendere tra il Comune di Terlizzi e la Allianz s.p.a., Mannesmann Italia s.p.a. e Mero Italia s.p.a.



Disposta la prosecuzione del giudizio, espletata ancora la prova testimoniale, all'udienza del 26.1.2016 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.

Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.

I termini suddetti sono scaduti il 18.4.2016.

2. Preliminarmente, deve confermarsi l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Curatela del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l., già dichiarata con sentenza non definitiva n. 2968/2015 del 2.7.2015.

3. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore del G.A., sollevata dalla difesa del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, della Salvatore Matarrese s.p.a., dell'ing. Domenico Lambo e dell'ing. Lucio Lorè.

Tale eccezione si fonda sul presupposto secondo il quale tra il Comune di Terlizzi ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (all'epoca Consorzio di Bonifica Appulo-Lucano) è intervenuta una concessione di pubblico servizio (concessione "di committenza"), per progettazione e realizzazione della costruzione del mercato floricolo comunale, e quindi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'eccezione in questione è tuttavia infondata.

Invero, la controversia in oggetto riguarda l'asserita esistenza di gravi difetti di costruzione (che avrebbero portato anche alla parziale rovina dell'edificio) nell'opera realizzata dalla Salvatore Matarrese s.p.a. su committenza del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.

In particolare, il Comune attore denuncia l'esistenza di un distacco del manto impermeabile, nonché di "zone di avvallamento con accumulo di acque meteoriche", e, in corrispondenza del "corpo B", l'esistenza di "uno sfondamento della copertura con svergolamento di un profilato IPE 180 di contorno della maglia superiore" (v. verbale di ripresa lavori redatto dall'ingegnere capo del Comune di Terlizzi in data 10.11.2000).

L'azione rientra, quindi, nella fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c., che configura una responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore e comunque dei soggetti che



hanno collaborato per l'esecuzione dell'opera, in caso di gravi difetti di costruzione che hanno determinato la rovina o il pericolo di rovina dell'edificio (cfr., da ultimo, Cass. 4.3.2016, n. 4319; Cass. 18.6.2014, n. 13882).

Siamo quindi al di fuori dell'ambito applicativo del rapporto di concessione intercorso tra il Comune di Terlizzi ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, investendo, la presente controversia, le modalità di progettazione ed esecuzione dell'appalto, e quindi la responsabilità extracontrattuale dei soggetti a ciò deputati.

4. Venendo ora ad esaminare l'ulteriore eccezione preliminare di incompetenza di questo Tribunale, per essere competente il collegio arbitrale, ritiene il giudicante che anche tale eccezione sia infondata.

In base all'art. 10 della Convenzione di concessione intercorsa tra il Comune di Terlizzi ed il Consorzio di Bonifica Appulo-Lucano del 4.8.1986, è prevista la competenza del collegio arbitrale *“per le controversie che dovessero insorgere tra concedente e concessionario”*, per tali intendendosi le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione della predetta Convenzione.

L'azione proposta, invece, ha, come detto, natura extracontrattuale, ed esula, pertanto, dall'applicazione della Convenzione, che peraltro non potrebbe essere certo invocata dagli altri convenuti.

Consegue pertanto l'infondatezza anche di tale eccezione preliminare.

5. A questo punto, occorre procedere ad esaminare l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669, comma 2, c.c., proposta da tutti i convenuti.

Tale eccezione appare fondata, con riferimento ai convenuti ing. Luigi Ferlicchia, ing. Domenico Lambo e ing. Lucio Lorè.

La denuncia dei gravi difetti di costruzione, infatti, è stata fatta ai predetti professionisti in data 7.11.2001 [v. doc. n. 40) della produzione di parte attrice].

Dalla prova testimoniale espletata, tuttavia, è emerso che i gravi difetti di costruzione evidenziati nella denuncia fossero conosciuti dal Comune sin dal luglio 2000.

La teste Guastamacchia Maria Luigia, infatti, all'epoca impiegata presso l'Ufficio dei Lavori Pubblici del Comune di Terlizzi, ha riferito (ud. del 15.10.2013) che già a ferragosto del 2000 era venuta a conoscenza del verificarsi dello squarcio alla copertura del “mercato dei fiori”.



La presenza di un parziale squarcio nella copertura del “Mercato dei Fiori” già subito dopo l’estate del 2000 è stata confermata anche dal teste Antonelli Alessio, collaboratore del geom. Paolo Tangari, che faceva parte del gruppo di professionisti cui era stata affidata la direzione dei lavori, il quale, nel confermare la posizione sub 2) della memoria istruttoria del 15.12.2003 delle difese Lambo e Lorè, ha riferito (ud. del 10.11.2015) che tale parziale rovina dell’edificio era visibile già ad ottobre 2000.

Né quanto riferito dai testi Antonelli Alessio e Guastamacchia Maria Luigia, può ritenersi smentito da quanto riferito dall’Ing. Capo del Comune, Michele Caldarola. Le dichiarazioni di quest’ultimo, infatti, non sono particolarmente attendibili, in quanto il teste aveva certamente preciso un interesse, sia pur di mero fatto, ad un determinato esito del giudizio. Infatti, se il teste Ing. Caldarola avesse raccontato che la scoperta del vizio era avvenuta quantomeno un mese prima in occasione del sopralluogo dei primi di Ottobre 2000, così come riferito dal teste Antonelli Alessio, sarebbe probabilmente incorso in responsabilità patrimoniale e disciplinare, per non aver provveduto tempestivamente alla relativa denuncia, così esponendo il Comune di Terlizzi alla eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria avanzata.

E’ evidente, quindi, che proprio per evitarsi tale pacifica responsabilità, il teste Ing. Caldarola ha probabilmente posticipato di un mese la scoperta del vizio rapportandola all’altro sopralluogo tenutosi il 10.11.2000, dimenticando il precedente sopralluogo dei primi giorni di Ottobre 2000.

Inoltre, le deposizioni dei testi Antonelli Alessio e Guastamacchia Maria Luigia, non risultano smentite dal teste Giustino Vito Giuseppe (ud. del 10.11.2015), il quale, pur confermando l’incontro del 10.11.2000, non esclude, e comunque nulla riferisce in ordine al fatto che l’Ing. Caldarola avesse potuto avere conoscenza dell’evento, anche, precedentemente.

Nessun altro elemento utile a tali fini emerge, inoltre, dalle deposizioni degli altri testi.

Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi provato che il Comune di Terlizzi sia venuto a conoscenza dell’esistenza della parziale rovina della copertura del “Mercato dei Fiori” al più tardi nel mese di ottobre 2000, il che determina la tardività della denuncia ex art. 1669 c.c. ai convenuti ing. Ferlicchia, ing. Lambo ed ing. Lorè.

Consegue il rigetto della domanda proposta nei confronti di questi ultimi, effettuata il 7.11.2001.



Ogni altra questione sollevata dalle difese dei predetti professionisti resta quindi assorbita.

6. Passando ora ad esaminare la domanda proposta nei confronti del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e della Salvatore Matarrese s.p.a., va innanzitutto rilevato che la denuncia ex art. 1669 c.c., nei confronti dei suddetti convenuti, appare tempestiva, in quanto effettuata in data 10.11.2000 e 5.12.2000.

Occorre quindi procedere a verificare l'esistenza dei gravi difetti lamentati dal Comune attore.

Sul punto, è di ausilio la C.T.U. redatta dal prof. ing. Marcello Di Marzo, il quale ha effettivamente accertato l'esistenza di una serie di difetti nella costruzione della copertura del "Mercato dei Fiori".

In particolare, esaminando il sistema di copertura della "Sala delle contrattazioni", oggetto della parziale rovina, il consulente tecnico ha potuto accertare una serie di gravi difetti, quali: *a)* la creazione di pendenze al di sotto del 2%, tali quindi da comportare ristagni d'acqua; *b)* lo spessore della lamiera grecata, che, al fine di superare la luce di 6,082m, avrebbe dovuto essere almeno dello spessore di 0,80mm; *c)* inidoneità sopravvenuta del poliuretano presente in copertura a soddisfare le caratteristiche di prestazione che presentava al momento della sua posa in opera; *d)* mancata esecuzione a regola d'arte della posa in opera della guaina di impermeabilizzazione e del manto impermeabile di PVC con incollaggio al TNT; *e)* occlusione di una delle bocche di efflusso in prossimità del "blocco d'angolo B" a seguito di assenza di un sistema inibitore dell'occlusione, ed erronea posa in opera dei discendenti pluviali, in quanto affrontanti un percorso articolato con numerose variazioni di direzione che non favorivano il corretto deflusso delle acque meteoriche; *f)* sottovalutazione, in sede di progettazione, del problema della stabilità di equilibrio del distanziatore "presso-inflesso"; *g)* insufficiente attività manutentiva (v. relazione C.T.U. del 3.11.2005).

Di tali gravi difetti devono quindi rispondere la Salvatore Matarrese s.p.a. ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, che hanno curato la progettazione e la realizzazione dell'opera, nonché la stessa manutenzione fino al collaudo del luglio 1999.

Per quel che riguarda, comunque, la quantificazione dei danni subiti dal Comune di Terlizzi, il C.T.U. ha quantificato detti danni in € 3.150.000,00, di cui € 2.701.253,13



per lavori relativi alla struttura secondaria, alla pannellatura di copertura e per le finiture, € 441.367,37 per le opere atte ad eliminare la carenza dell'accesso al lastrico solare, € 7.380,00 per spese di rimozione macchie di umidità e muffa.

Quanto ai reclamati danni per mancato utilizzo, questi non possono essere riconosciuti, in quanto non vi è la prova che il Comune avrebbe sicuramente ed immediatamente utilizzato la struttura mediante la locazione degli spazi.

Con riferimento, invece, alla richiesta di danni riguardante le spese sostenute dal Comune al fine di porre rimedio provvisoriamente alla situazione di degrado dell'immobile, tale voce di danno deve ritenersi ricompresa nelle maggiori somme indicate dal C.T.U. per l'eliminazione dei gradi difetti di costruzione evidenziati.

In definitiva, pertanto, il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, quale concessionario per la realizzazione dell'opera, e la Salvatore Matarrese s.p.a., quale appaltatrice esecuzione dell'opera, devono essere condannati al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Terlizzi per i gravi difetti dell'opera.

Nella quantificazione dei danni, peraltro, deve tenersi conto della transazione intervenuta tra la Allianz s.p.a. ed il Comune di Terlizzi.

Infatti, con scrittura privata del 23.12.2013 l'Allianz s.p.a., in nome e per conto degli assicurati Mannesmann Italiana s.p.a. e Mero Italiana s.p.a., ha corrisposto al Comune di Terlizzi la somma di € 700.000,00, oltre € 100.000,00 per spese legali, a titolo di risarcimento del danno, per la quota parte relativa a predetti assicurati.

Deve tuttavia rilevarsi che il Comune di Terlizzi non ha agito direttamente nei confronti della Mannesmann Italiana s.r.l. e della Mero Italiana s.p.a., né nei confronti dell'Allianz s.p.a.

Ne consegue, pertanto, che tale transazione non può determinare la cessazione della materia del contendere tra il Comune attore e la Salvatore Matarrese s.p.a. ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, ma unicamente tra la Mannesmann Italiana e la Mero Italiana s.p.a., da un lato, e l'Allianz s.p.a., dall'altro, avendo riguardo alla domanda di garanzia proposta nei confronti di quest'ultima.

Tuttavia, nella quantificazione dei danni non può, ovviamente, non tenersi conto della somma di € 700.000,00 già corrisposta direttamente al Comune di Terlizzi, dal che consegue che i danni devono essere quantificati in € 2.450.000,00 (€ 3.150.000,00 - € 700.000,00), al marzo 2008, data della relazione di perizia suppletiva del C.T.U. prof. ing. Di Marzo.



Tale somma, rivalutata all'attualità, è quindi oggi pari ad € 2.704.800,00 (fonte rivalutazione: *rivaluta.istat.it*)

Non vi è invece la prova del danno da lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno, ragion per cui non sono dovuti interessi compensativi a decorrere dal momento della messa in mora fino alla presente sentenza, essendo, il danno derivante dalla svalutazione monetaria, già coperto dalla rivalutazione monetaria (cfr., in tal senso, Cass. 28 luglio 2005, n. 15823; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20591).

Sulla somma odiernamente liquidata di € 2.704.800,00 decorreranno invece gli interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.

La Salvatore Matarrese s.p.a. ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, pertanto, devono essere condannati al pagamento, in favore del Comune di Terlizzi, della somma di € 2.704.800,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.

7. Venendo ora ad esaminare le domande di garanzie proposte dalla Salvatore Matarrese s.p.a. nei confronti della Mannesmann Italiana s.p.a. (ora Mannesmann Italiana s.r.l. in liquidazione) e della Metecno s.p.a., osserva il giudicante quanto segue.

In data 17.9.1990 la Salvatore Matarrese s.p.a. ha commissionato alla Mannesmann Italiana s.p.a. la fornitura in opera di una struttura reticolare spaziale "Mero", funzionale alla copertura del "Mercato dei Fiori".

Trattasi di contratto che deve essere inquadrato nella fattispecie del subappalto, in relazione al quale, pur nell'eventualità della sussistenza di vizi dell'opera, non è intervenuta alcuna denuncia nei termini di cui all'art. 1667 c.c.

Consegue il rigetto di tale domanda di garanzia.

Ciò determina inoltre la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia e manleva proposta dalla Mannesmann Italiana s.p.a. nei confronti della Mero Italiana s.p.a.

Con riferimento, invece, alla domanda di garanzia proposta dalla Salvatore Matarrese s.p.a. nei confronti della Metecno s.p.a., deve osservarsi che il rapporto contrattuale tra la Salvatore Matarrese s.p.a. e la Metecno è un rapporto di compravendita di cose mobili, in quanto la terza chiamata si è limitata a fornire al cantiere di Terlizzi il materiale ordinato dalla Salvatore Matarrese s.p.a., senza



effettuare alcun attività di posa in opera dei pannelli.

Tale circostanza emerge dalla semplice lettura dell'ordine di acquisto sottoscritto dalla Salvatore Matarrese s.p.a. [v. doc. n. 1) della produzione Metecno], così come nella richiesta di modifica della spessore dei pannelli del 12.11.1990, ove non si rinviene alcun richiamo ad attività aggiuntive o diverse dalla semplice fornitura della materia nella quale si sostanziava l'obbligazione del venditore.

Tale circostanza ha trovato ulteriore e definitiva conferma nel corso del giudizio. L'escussione del teste Rocco Carbonara, all'udienza del 10.1.2012, ha infatti permesso di confermare la natura di vendita del contratto intercorso tra le parti, chiarendo il teste che l'esponente si è soltanto occupata della fornitura del materiale con le specifiche tecniche richieste espressamente da Matarrese, senza avere nulla a che fare con la fase di progettazione (affidata a Mannesmen e Mero) e quella di installazione. Inoltre, lo stesso legale rappresentante della Salvatore Matarrese s.p.a., in sede di interrogatorio formale (ud. dell'11.10.2011) ha dichiarato confermato che la posa in opera dei pannelli forniti da Metecno veniva affidata dalla Matarrese ad impresa terza.

Orbene, trattandosi di compravendita di cose mobili perfezionatasi nel 1991, al momento della chiamata in causa (24.1.2002) era ampiamente decorso il termine prescrizione previsto dall'art. 1495 c.c.

Consegue pertanto l'infondatezza anche di tale domanda di garanzia.

8. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e la Salvatore Matarrese s.p.a. devono essere condannati alla rifusione, in solido tra loro, di tali spese, nei confronti del Comune di Terlizzi.

Il suddetto Comune, dal canto suo, deve essere condannato alla rifusione delle spese legali nei confronti degli ingegneri Ferlicchia, Lambo e Lorè, nei cui confronti è soccombente.

La Salvatore Matarrese s.p.a. deve, ancora, essere condannata al pagamento delle spese legali nei confronti della Mannesmann Italiana s.r.l. in liquidazione (già Mannesmann Italiana s.p.a.) e della Metecno s.p.a., mentre, con riferimento alla Curatela del Fallimento Asfalti Ranpalst s.r.l., sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale di tali spese, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Sussistono anche giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del



presente giudizio tra la Mannesmann Italiana s.r.l. e la Mero Italiana s.p.a., e tra queste ultime e la Allianz s.p.a., in considerazione della transazione intervenuta.

Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e della Salvatore Matarrese s.p.a., in solido tra loro.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 5738/2001 R.G. sulla domanda proposta dal Comune di Terlizzi nei confronti del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, della Salvatore Matarrese s.p.a., nonché di Ferlicchia Luigi, Lambo Domenico e Lorè Lucio, con la chiamata in causa di Mannesmann Italiana s.p.a. (ora Mannesmann Italiana s.r.l. in liquidazione), Metecno s.p.a., Asfalti Ranplast s.r.l., Mero Italiana s.p.a. e Allianz s.p.a., e proseguita nei confronti della Curatela del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l., così provvede:

- 1) condanna il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e la Salvatore Matarrese s.p.a. al pagamento, in solido tra loro, in favore del Comune di Terlizzi, della somma di € 2.704.800,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni per i gravi difetti di costruzione della struttura denominata "Mercato dei Fiori", sita in Terlizzi, S.P. Terlizzi – Mariotto;
- 2) rigetta la domanda proposta dal Comune di Terlizzi nei confronti di Ferlicchia Luigi, Lambo Domenico e Lorè Lucio;
- 3) rigetta la domanda di garanzia proposta dalla Salvatore Matarrese s.p.a. nei confronti della Mannesmann Italiana s.p.a. (ora Mannesmann Italiana s.r.l. in liquidazione) e della Metecno s.p.a.;
- 4) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia proposta dalla Mannesmann Italiana s.p.a. e la Mero Italiana s.p.a.;
- 5) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di garanzia proposte dalle Mannesmann Italiana s.p.a. e dalla Mero Italiana s.p.a. nei confronti della Allianz Subalpina s.p.a. (ora Allianz s.p.a.);
- 6) condanna il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e la Salvatore Matarrese s.p.a. alla rifusione, in solido tra loro, in favore del Comune di Terlizzi, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 600,00 per esborsi ed € 40.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;



- 7) condanna il Comune di Terlizzi alla rifusione, in favore di Ferlicchia Luigi, Lambo Domenico e Lorè Lucio, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 30.000,00 ciascuno per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 8) condanna la Salvatore Matarrese s.p.a. alla rifusione, in favore della Mannesmann Italiana s.r.l. in liquidazione (già Mannesmann Italiana s.p.a.) e della Metecno s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 20.000,00 ciascuno per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
- 9) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la Salvatore Matarrese s.p.a. e la Curatela del Fallimento Asfalti Ranplast s.r.l.;
- 10) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la Mannesmann Italiana s.p.a. e la Mero Italiana s.p.a., e tra queste ultime e la Allianz s.p.a.;
- 11) pone definitivamente le spese della espletata C.T.U. a carico del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e della Salvatore Matarrese s.p.a., in solido tra loro.

Bari, 24 ottobre 2016.

Il Giudice Unico
(Dott. Valentino Lenoci)

